



TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

SEZIONE SECONDA CIVILE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **1965** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2024**, vertente

TRA

Parte_1, nato a Lodi il 28.09.1966, residente a Laglio (CO) - via Fontana n. 14 (C.F. C.F._1))
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Lucchese (C.F. C.F._2 e Willy Zucchiatti (C.F. C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como in via Bellinzona 347 (pec: Email_1

-opponente-

E

Controparte_1 (C.F. e P.I. P.IVA_1, con sede in Como, via Crespi n.4, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore signor CP_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Mogavero (C.F. C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como viale Rosselli n. 14 (pec: Email_2 fax 031 242151).

-opposta-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con obbligo di consegna.

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare del 5 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc,, sulle seguenti conclusioni:

per parte opponente Parte_1 :

"in via preliminare:

dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e/o l'improcedibilità della domanda, annullarsi o revocarsi il decreto opposto, rimettendo la controversia, ove ritenuto, al giudizio degli arbitri;

in via pregiudiziale:

Sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;

nel merito:

Revocarsi il decreto opposto.

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2025

In ogni caso:

Con vittoria delle spese e distrazione delle stesse ex art 93 c.p.c.”

per parte opposta Controparte_1 .

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza disattesa.

1. Rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa e confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Como n. 510/2024 del 16 aprile 2024 RG 1232/2024.

2. In ogni caso dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente all’opposizione a decreto ingiuntivo con il conseguente addebito delle spese dell’opposizione.

3. In via di mero subordinate per il caso fosse accolta l’eccezione relativa alla sussistenza della clausola compromissoria disporre la compensazione delle spese del giudizio per i motivi già dedotti.”

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Sull’iter processuale e sulle difese delle parti.

Con atto di citazione ex art. 649 cpc ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 6.6.2024 Parte_1 interponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 510/2024 del 15.4.2024 del Tribunale di Como (ad esito del proc. 1232/2024), provvisoriamente esecutivo, con cui gli era stata ingiunta –su istanza di Controparte_1 di cui era socio, e in precedenza anche consigliere- l’immediata consegna del libretto nominativo al portatore, il n. 0021/026/260452/07, rilasciato dalla BCC Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, filiale di Como, in data 21 gennaio 2022.

Eccepiva l’opponente l’incompetenza del Tribunale ordinario, in favore del collegio arbitrale, stante il contenuto della clausola n. 57 dello Statuto societario, da intendersi quale clausola compromissoria ex art. 808 cpc e seguenti. Chiedeva pertanto che, conseguentemente (vds pag.2 citazione in opposizione) venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda svolta con il ricorso ingiuntivo, nonché la revoca e/o annullamento e/o inefficacia del decreto ingiunto. Per i medesimi motivi, in via pregiudiziale, chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, per ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 642 c.p.c

Si costituiva, tempestivamente, Controparte_1 contestando la fondatezza dell’opposizione.

Rilevava infatti l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza –precisando poi nelle note conclusive la non sussumibilità dell’art. 57 dello Statuto nel perimetro dell’art. 838 bis cpc in materia di clausola compromissoria, relativamente ai rapporti societari in senso stretto- e ne evidenziava la pretestuosità sul presupposto che controparte aveva nel frattempo dichiarato davanti all’Ufficiale Giudiziario a verbale di pignoramento di non disporre più del libretto, e pertanto l’opposizione sarebbe stata formulata pur in coscienza di tale circostanza, con conseguente operatività di un’*exceptio doli*, lato sensu e conseguente diniego di efficacia della clausola arbitrale.

Deduceva inoltre che proprio per il motivo da ultimo rappresentato, cui era seguita la denuncia querela di smarrimento del titolo e la necessità di richiesta di ammortamento dello stesso, era con evidenza venuta meno la ragione della domanda azionata in sede monitoria, e dunque sussistenti gli estremi per la cessata materia del contendere, a spese compensate.

In via residuale evidenziava che anche in ipotesi di ritenuta efficacia della clausola compromissoria, e dunque di incompetenza del giudice ordinario, nondimeno ciò non avrebbe comportato la preclusione a richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo e dunque non avrebbe potuto essere individuata alcuna responsabilità in capo all’ingiungente opposta, e nessuna conseguente condanna alle spese.

Con decreto ex art. 171 bis cpc il (sottoscritto) G.I., effettuati i controlli propedeutici alla prima udienza, preso atto della ritualità della notifica e riscontrata la tempestiva costituzione di parte convenuta, e l’assenza di

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2025

provvedimenti da assumere in sede di controlli preliminari ex art. 171 bis co.I cpc, invitava le parti a conciliare la vertenza alla luce del potenziale profilo di intervenuta cessazione della materia del contendere “*stante l'intervenuta, dopo la notifica dell'opposizione (30.5.2024), dichiarazione di impossibilità di consegna del libretto di cui al d.i. stante il mancato possesso*”: per tale ragione sospendeva temporaneamente la decorrenza dei termini per il deposito di note ex art. 171 ter. La ripresa della decorrenza di tali termini veniva disposta all'udienza del 27.11.2024, nella quale le parti non si mostravano ostili alla possibilità di conciliazione, che tuttavia non interveniva. Pertanto parte opposta depositava la seconda memoria ed entrambe le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 19.3.2025.

All'esito il G.I, con ordinanza riservata del 27.3.2025, (I) sospendeva ex art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 510/2024, per essere venuto meno l'oggetto della stessa stante la dichiarazione la dichiarazione di Pt_1 di non possedere il titolo e (II), ritenuta la causa matura per la decisione, anche alla luce di mancanza di richieste istruttorie delle parti, fissava per la decisione ex art. 281 *sexies* cpc l'udienza del 5 maggio 2025.

In tale data, preso atto delle note conclusive delle parti, tratteneva il fascicolo in decisione, con provvedimento che veniva comunicato il giorno seguente.

II. Rapporti tra eccezione di compromesso e questioni preliminari, e fondatezza della prima.

II.I - Preliminare, in ordine logico, si colloca la trattazione della questione pregiudiziale di competenza.

Essa infatti prevale sul profilo della rilevata (da parte opposta, e d'ufficio) potenziale cessazione della materia del contendere, riguardando la prima un presupposto di validità del processo, di venuta in esistenza dello stesso, la seconda invece un evento successivo, la cui verifica interviene dopo l'inizio del processuale e fa venire meno la lite, pertanto già iniziata.

Nel caso di specie si osservi che –al netto di ogni valutazione su un'anticipata consapevolezza in capo a Pt_1 [...] della circostanza, la cui deliberazione non spetta al Tribunale- la formale conoscenza dell'indisponibilità del titolo da parte dell'opponente si è avuta il 3.6.2024, data della dichiarazione all'Ufficiale Giudiziario in sede di verbale di pignoramento, e dunque in data successiva tanto al giudizio monitorio che a quello di opposizione (notifica dell'atto di opposizione porta data 30.5.2024: vds notifica a pec “Email_2”), e dunque quanto il giudizio deve intendersi già iniziato.

Per tali motivi, dovendosi intendere il motivo di cui alla cessazione della materia del contendere (almeno) formalmente sopravvenuto al giudizio, la questione relativa alla competenza risulta necessariamente preliminare nella trattazione, non potendo il principio della ragione più liquida derogare al criterio logico di trattazione delle questioni (anteponendo le preliminari al merito), anche rispetto alla competenza, che costituisce eccezione rispetto all'operatività del principio menzionato.

Ritiene infatti il Tribunale di qualificare l'eccezione di compromesso quale eccezione di difetto di competenza, dunque questione pregiudiziale, disattendendo l'orientamento della Suprema Corte espresso in una pronuncia (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 26696 del 24/11/2020) rimasta isolata e che non appare condivisibile allorché qualifica “*l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri*”, come una questione “*che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria*”. Solo aderendo a tali giurisprudenza recessiva il tema della cessata materia del contendere avrebbe potuto essere vagliato prioritariamente.

II.II - L'eccezione di incompetenza è fondata. La disposizione di cui all'art. 57 dello Statuto deve a ragione essere fatta rientrare nel perimetro di operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 808 ss cpc, la cui deliberazione è dunque spettante agli arbitri”,

Prevede l'articolo citato che *"tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori od i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Como, entro il termine di trenta giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente"* e prosegue *"La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti"*.

L'art 808 cpc dispone che *"le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato"*.

L'art. 838 bis cpc, a sua volta, esordisce stabilendo che *"gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325 bis del Codice Civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*

Orbene, dalla lettura del combinato disposto delle due norme citate, emerge che la limitazione che pone il codice di rito alla possibilità di demandare agli arbitri statuizioni su eventuali controversie insorte –*id est* all'arbitrabilità della controversia- attiene esclusivamente al carattere, disponibile o meno, del diritto relativo al rapporto sociale, ben potendo, al netto di questa clausola di esclusione, devolvere in sede di arbitrato anche *"tutte le controversie insorgenti"*, tra gli altri, anche tra i soci stessi e tra essi e la società (come nel caso di specie).

Pertanto, essendo il tema della restituzione di un libretto nominativo al portatore, e del correlato contratto di deposito al risparmio, profilo rientrante nei *"diritti disponibili relativi al rapporto sociale"* e non attinente a diritti indisponibili, la clausola compromissoria deve ritenersi pienamente valida anche in relazione a tale rapporto.

Non può ritenersi, come sostenuto da parte opposta, che il profilo non impinga sui rapporti societari in senso stretto (pag. 3 comparsa) ed abbia natura *"ontologicamente extra societaria, sostanziandosi in un comportamento "laico" di un soggetto, destituito di ogni potere gestorio"* (pag. 2 note conclusive), essendo invece il libretto di deposito a risparmio intestato alla società *Controparte_1* (vds contratto di deposito sub doc. 1 fascicolo monitorio) e pertanto di stretto rilievo societario e non parificabile al comportamento di un terzo estraneo al rapporto sociale, che, invece, non giustificerebbe la sussunzione nell'ipotesi di cui all'art. 838 bis cpc.

In ogni caso, e con rilievo assorbente, rammenta il Tribunale il disposto di cui all'art. 808 quater cpc, applicabile anche alla fattispecie in esame, espressione del principio *"in dubio pro arbitrato"*, per cui *"nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce"*.

III. Conseguenze della fondatezza dell'eccezione ed effetti in punto proponibilità della domanda e spese di lite.

L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, e dunque il riconoscimento della titolarità a dirimere la controversia in capo ad un collegio arbitrale, non determina, nondimeno, l'accoglimento dell'invocata, da parte di *Pt_1*, improcedibilità della domanda svolta con il ricorso.

Deve all'uopo richiamarsi il principio della Suprema Corte a Sezioni Unite (n.21550/2017) secondo cui la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, principio che non è stato sconfessato da giurisprudenza successiva, ed anzi confermato anche più recentemente, *ex multis* Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021: *"In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di*

opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale".

I rilievi di parte opponente (vds pag.3-4 note del 2.5.2025) in ordine alla non applicabilità di tale pronuncia nel caso di specie risultano inconferenti, oltre che non pienamente compresi.

Pertanto il decreto ingiuntivo, che pure va in questa sede revocato, è stato pronunciato sulla base di domanda ritualmente formulata, in diritto (la disciplina del procedimento arbitrale non contempla i provvedimenti monitori), da parte della società opposta **Controparte_1** e, in fatto, con verosimile probabilità di essere accolta, alla luce del comportamento *extra-processum* di **Parte_1** (la cui valutazione spetterà eventualmente al collegio arbitrale competente), che aveva dichiarato di non aver provveduto alla restituzione del titolo perché diffidato a recarsi presso la sede della società (salvo successivamente affermare davanti all'Ufficiale Giudiziario, contraddittoriamente, di non essere nella disponibilità del titolo).

Al momento dell'introduzione del procedimento monitorio, pertanto, sussistevano i presupposti in diritto ed in fatto legittimante l'azione da parte di **CP_1**: per tali motivi l'avvenuta proposizione del giudizio monitorio da parte opposta non può comportare alcuna sanzione in termini di spese, ma, al contrario, giustifica la compensazione di quelle del presente giudizio, che (solo) formalmente vede soccombente l'opposta.

La pronuncia di incompetenza spiega tra i suoi effetti quello di cui all'art. 819 quater cpc (per come modificato con al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) per cui "il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti procede a norma dell'articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell'ordinanza di regolamento".

P.Q.M.

Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza:

Accerta la validità ed efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 57 dello Statuto e, per l'effetto:

Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Como, per essere la controversia devoluta ad arbitri.

Per l'effetto:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 510/2024 emesso dal Tribunale di Como in data 15.04.2024 (ad esito del proc. R.G. n. 1232/24) con i conseguenti effetti in termini di restituzione a parte ingiunta opponente delle spese di lite quantificate in monitorio in favore di parte ingiungente, ove effettivamente versate.

Assegna il termine di tre mesi, dal passaggio in giudicato della sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi agli arbitri.

Compensa tra le parti le spese di lite della presente fase di opposizione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como 1 settembre 2025

Il Giudice

dott. Giorgio Previte

Provvedimento pubblicato su Arbitrato in Italia nel mese di ottobre 2025